



20256-17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente -
- Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -
- Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -

Oggetto

IRPEF ILOR  
ACCERTAMENTO  
Motivazione  
semplificata

Ud. 03/05/2017 - CC

R.G.N. 16217/2016

*non. 20256*

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 16217-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del *T.N.*  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente e  
disgiuntamente agli avvocati (omissis) e (omissis)  
(omissis);

*- controricorrente -*

*4822  
17*

avverso la sentenza n. 1533/3/2015 della COMMISSIONE  
TRIBUNARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il  
23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**R.G. 16217/16**


Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere  
esaminati congiuntamente perché connessi, nei cui confronti la parte  
contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria, l'Agenzia  
delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Liguria, relativa a un  
avviso d'accertamento Irap 2008, lamentando la violazione dell'art. 142  
c.p.c. e dell'art. 60 del DPR n. 600/73 in combinato disposto, nonché degli  
artt. 42 e 43 del DPR n. 600/73, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 156  
c.p.c., in quanto erroneamente i giudici s'appello hanno ritenuto invalida la  
notifica dell'atto impositivo effettuata al contribuente che era residente  
all'estero, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di  
ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri  
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ovvero, in subordine, in caso  
di notifica ritenuta irregolare, comunque, sanata per il raggiungimento dello  
scopo, essendosi il contribuente costituito e difeso nel merito,  
dimostrandosi pienamente edotto della pretesa impositiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma  
semplificata.

Il ricorso è fondato.

Infatti, seppur l'art. 142 c.p.c., in tema di notificazione degli atti giudiziari a  
persona non residente, né dimorante né domiciliato nella Repubblica, faccia  
riferimento alle modalità di notificazione consentite dalle convenzioni  
internazionali (non invocate nel presente giudizio da alcuna delle parti in  
causa), e preveda - comma 1 - in caso d'impossibilità, che la notifica  
avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di  
altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero  
degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretto l'atto, tuttavia,  
ai sensi dell'art. 60 comma 4 del DPR n. 600/73, norma speciale prevista  
per la notifica degli atti impositivi che accertano una maggiore credito  
erariale, si prevede che "in alternativa a quanto disposto dall'art. 142  
c.p.c." la notificazione ai contribuenti non residenti "è validamente  
effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di  
ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri  
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero". La norma, che non fa  
distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso  
del contribuente residente in paese extra UE - quindi, applicabile anche per  
il cittadino residente in Svizzera come nel caso di specie - è stata introdotta  
dall'art. 2 primo comma lett a) del D.L. n. 40/10, ed è applicabile, senza  
incertezze normative, alla notifica dell'avviso oggetto d'impugnazione,  
avvenuta il 3.10.2013.

Nel caso di specie, pertanto, il contribuente si è iscritto all'AIRE a decorrere  
dal 25 novembre 2008 (vedi, p. 3 del controricorso), ed ha ricevuto, in data  
3.10.13, la notifica dell'avviso d'accertamento all'indirizzo comunicato  
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, notifica che risulta essere stata  
rituale e tempestiva; inoltre, è fondato il rilievo dell'ufficio secondo cui, la  
proposizione del ricorso del contribuente che si è difeso nel merito ha



sicuramente sanato l'eventuale nullità della notifica dell'avviso (Cass. nn. 5057/15, 654/14, 1238/14, ord. n. 917/16) ed escluso qualsivoglia decadenza dalla potestà impositiva.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché, riesamini il merito della controversia.

**P.Q.M.**


**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie ricorso.


Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 3.5.2017

Il Presidente  
Dott. Stefano Schirò





Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana Riccardi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22 AGO, 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana Riccardi





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 22 agosto 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96